

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi economici per
L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI
D.G.R. XI/5395 del 18 ottobre 2021 – D.G.C. 195 del 28/12/2021
Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 31/12/2021
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 05/01/2024

MOROSITÀ INCOLPEVOLE

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Per far fronte alla condizione di vulnerabilità sociale ed economica in cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'affitto è stata adottata una strategia di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni innovative mirate all'accesso ed al mantenimento dell'abitazione in locazione, altre che al contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole.

Per il contrasto della morosità incolpevole lo Stato ha istituito un apposito Fondo (D.L. 102/2013) e Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5395 del 18 ottobre 2021 ha assegnato al Comune di Lonato del Garda € 51.261,90, per l'attuazione di iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli per l'annualità 2021 prorogata fino al 2024.

Le risorse economiche residue ed ancora disponibili relativi alla D.G.R. n. 5395/2021 da utilizzare per l'anno 2024 corrispondono ad € 28.580,98.

Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all'effettiva erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia e condizionato dalla concreta destinazione del contributo dichiarata nella domanda da parte del richiedente e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento in disponibilità del Comune di Lonato del Garda. Il presente avviso è redatto secondo le Linee Guida Regionali per l'attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli di cui alla D.G.R. XI/5395 del 18/10/2021 mantenute anche per il 2024.

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Sono beneficiari del contributo gli inquilini residenti a Lonato del Garda, che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come meglio descritto al successivo articolo 3. Gli inquilini richiedenti dovranno risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida, oppure dovrà risultare emesso nei loro confronti provvedimento di rilascio esecutivo.

ARTICOLO 3 - ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuti a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale annuo, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- cessazione dell'erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Per risultare valida ai fini dell'accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:

- in un periodo non superiore a 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.

ARTICOLO 4 - CRITERI E REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI (D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 30 MARZO 2016)

Il Comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente avviso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana oppure di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il Servizio Sociale verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti Aziende Socio Sanitarie Territoriali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ARTICOLO 5 – ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo erogabile, nei limiti fissati al successivo articolo 6, è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione oppure al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile. In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:

- la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
- il versamento del deposito cauzionale;
- il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di al successivo articolo 6 non potrà superare l'importo di euro 12.000,00.

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole; il controllo di tale requisito è in capo al Comune. I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 6 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi, come indicati dal DM 30 marzo 2016, sono distinti in 4 azioni: **Azione A – Azione B – Azione C – Azione D:**

- a) **Azione A:** fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) **Azione B:** fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) **Azione C:** assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) **Azione D:** assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere **c)** e **d)** possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato. Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. **Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).**

ARTICOLO 7 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi ai richiedenti è curata dal settore Socio-Assistenziale. In questo ambito il settore verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dei contributi secondo le indicazioni sopra riportate. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere documentata dai richiedenti prima dall'emissione del provvedimento con il quale è stato riconosciuto il beneficio. Nel caso in cui entro il periodo indicato sia stato emesso un nuovo bando con la previsione di condizioni più favorevoli ai fini dell'erogazione dei contributi di cui si tratta, potranno essere prese a riferimento tali ultime condizioni. Il settore Socio-Assistenziale erogherà i contributi nei limiti della disponibilità dei fondi dedicati, in ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna "Tipologia A".

Sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell'Aler a canone sociale, moderato, concordato. Sono esclusi i richiedenti che abbiano già beneficiato dei contributi di cui al DM n. 202 del 14.5.2014 a valere su precedenti bandi.

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole; il controllo di tale requisito è in capo al Comune.

I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

La domanda di contributo dovrà essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dal servizio sociale, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonato del Garda (Piazza Martiri della Libertà 12 – Piano semi-interrato), dove il richiedente ha la propria residenza, nei giorni ed orari previsti dal Comune medesimo, a far data dalla pubblicazione del presente avviso fino al **31/12/2024** salvo eventuali proroghe disposte da Regione Lombardia. Non è ammessa nessun'altra modalità di presentazione della domanda.

Prima di recarsi presso gli Uffici del comune, si invita a contattare telefonicamente gli stessi ai numeri indicati sul sito internet, per le informazioni necessarie alla corretta presentazione della domanda. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati. Al termine dell'istruttoria della domanda, il servizio competente provvederà a comunicare all'interessato l'esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2018, nonché dai provvedimenti regionali e comunali. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all'imminenza dell'esecuzione dello sfratto.

ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

L'eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di specifica istruttoria della domanda in relazione alla concreta destinazione del contributo in essa dichiarata, e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli

interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in seguito all'avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda).

Tutti i contributi, così come individuati ai precedenti articoli 6, 7 e 8, verranno erogati con provvedimento dirigenziale. Per ottenere l'erogazione del contributo gli interessati in possesso dell'attestazione delle condizioni di incolpevolezza della morosità e della documentazione prevista nel medesimo punto 7 (e solo dopo aver raggiunto un eventuale accordo tra le parti per quanto concerne i contributi di cui alle azioni A - B - C) dovranno presentarsi presso l'ufficio servizi sociali previo appuntamento da richiedersi telefonicamente al numero 030 91392242-03091392243

ARTICOLO 11 - ULTERIORI INFORMAZIONI

A seguito della conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole, si provvederà a trasmettere alla Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo e alla Regione Lombardia, gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti di accesso allo stesso e con sfratto convalidato, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Qualora la domanda fosse presentata prima della convalida di sfratto, sarà onere del richiedente provvedere al suo aggiornamento, dopo l'eventuale convalida, presso lo stesso Comune dove ha inizialmente presentato la domanda, al fine dell'inserimento degli elenchi da inviare alla Prefettura di Brescia.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, il Comune successivamente alla erogazione dei contributi comunica a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E PUBBLICITÀ

Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Svolge altresì controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lonato del Garda all'indirizzo internet: www.comune.lonato.bs.it.

Inoltre si comunica quanto segue:

- Amministrazione competente: Comune di Lonato del Garda (BS);
- Oggetto del procedimento promosso dall'unità operativa: Area Servizi alla persona;
- Ufficio competente: Servizi Sociali;
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Arrighi Cristiana – istruttore direttivo (tel. 030 91392249 – e-mail: serviziapersona@comune.lonato.bs.it).

Lonato del Garda, li 09/01/2024

La Responsabile dell'area servizi alla persona
Dott.ssa Cristiana Arrighi



